FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI

Regolamento della Scuola Tecnici Federali
(Approvato con delibera n. 345 del 24-06-2021)
(Aggiornato con delibera n. 467 del 25-09-2026)

Appendice A
(Disposizioni concernenti la Disciplina dello Sci Alpino)

1. Allenatore di I Livello

1.1. In attuazione delle indicazioni contenute nello SNAQ, con particolare riguardo alle indicazioni dell'allegato 4 del medesimo, in questa sede espressamente richiamate, hanno diritto all'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Allenatore di I Livello coloro che abbiano conseguito 10 CFF (dei quali 7 per conoscenze e 3 per abilità) come di seguito specificato.

1.2. A fronte della ottenuta qualifica di Maestro di Sci, che costituisce quindi pre-requisito, la Federazione riconosce, in forza dell'accordo sottoscritto con il Collegio Nazionale dei Maestri di sci, 9 CFF (dei quali 6 per conoscenze e 3 per abilità), derivanti dalle abilità individuali, dalle conoscenze degli aspetti tecnici specifici della disciplina e dalle conoscenze degli aspetti generali, in quanto attestate quale parte integrante e sostanziale del corso di formazione abilitativo necessario per il conseguimento della qualifica professionale di Maestro di sci (ai sensi della Legge 08 marzo 1991, n. 81).

1.3. Il decimo e residuo CFF per conoscenze, necessario all'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Allenatore di I Livello e concernente le specifiche conoscenze necessarie per lo svolgimento della relativa attività, viene attribuito attraverso la frequenza di un corso di formazione specifico, per un totale di 21 ore complessive, con certificazione finale dei risultati. Accedono al corso per il conseguimento del decimo e residuo CFF i candidati che abbiano compiuto i 18 anni di età e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

(i) qualifica di Maestro di Sci e regolare iscrizione, in corso di vigenza, al relativo albo, attestata dal rispettivo Collegio Regionale;

(ii) certificato medico di idoneità sportiva non agonistica;

(iii) siano in regola con il tesseramento Federale per la stagione in corso alla data di presentazione della domanda di ammissione al corso di formazione.

1.4. Il corso di formazione di cui al precedente punto 1.3 è organizzato dalla Federazione, attraverso i suoi tecnici qualificati e viene svolto presso le strutture federali o le strutture del Collegio/Ente di formazione. Il corso di formazione si tiene nei giorni indicati dal bando pubblicato sul sito web della Federazione, sezione STF. Il bando specifica termini, condizioni, periodo e modalità di organizzazione e svolgimento del corso.

1.5. Agli atleti che hanno fatto parte delle squadre nazionali di sci alpino e che abbiano conseguito la qualifica di Maestro di Sci, nonché agli Istruttori Nazionali di sci alpino che ne facciano domanda, il titolo di Allenatore di I Livello viene automaticamente riconosciuto in funzione delle abilità e delle conoscenze acquisite attraverso percorsi di apprendimento non formali, come previsto dalla SNAQ.

2. Allenatore di II Livello

2.1. Hanno diritto all'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Allenatore di II Livello coloro che abbiano partecipato al corso di formazione di cui al successivo punto 2.6 e abbiano superato il relativo esame.

2.2. Accedono al corso di formazione di cui al successivo punto 2.6 i candidati che:

(i) abbiano compiuto, o compiano nell'anno in cui viene erogato il corso, il ventiduesimo anno di età;

(ii) siano in possesso dell'Attestato di Allenatore di I Livello;

(iii) siano in possesso di certificato medico di idoneità agonistica alla pratica dello sci alpino in corso di validità;

(iv) siano in regola con il tesseramento Federale per la stagione in corso alla data di presentazione della domanda di ammissione al corso di formazione;

(v) abbiano superato il test di ammissione di cui al successivo punto 2.4.

Accedono direttamente al corso di formazione per l'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Allenatore di II Livello, senza quindi dover sostenere il test di ammissione di cui al successivo punto 2.4:

(a) gli atleti punteggiati nelle entro i primi 100 (cento) del ranking mondiale di cui alle Liste FIS in almeno una delle cinque stagioni agonistiche che precedono il corso di formazione, compresa quella che risulti tuttora in corso alla data della presentazione della domanda di partecipazione al corso;

(b) gli Istruttori Nazionali di sci alpino, iscritti nel ruolo degli Istruttori Attivi, a condizione che risultino comunque soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti (i), (iii) e (iv).

2.3. Il test di ammissione per l'accesso al corso di formazione di cui al successivo punto 2.4 si tiene nei giorni indicati dal bando pubblicato nel sito web della Federazione, sezione STF. Il bando può prevedere un numero massimo di partecipanti e indica:

(i) la data di scadenza e la modalità di presentazione delle domande di ammissione da parte degli aventi diritto ai sensi di quanto specificato al precedente punto 2.2;

(ii) il numero massimo dei candidati che potranno essere ammessi al test, come eventualmentedeliberato dal Consiglio Federale su proposta della STF, ed eventuali criteri aggiuntivi di ammissione,fermo restando che in mancanza di specificazione dei predetti criteri i candidati saranno ammessi, sino a concorrenza del numero massimo, in relazione alla data di presentazione della domanda di ammissione, a tal fine facendo fede la data di spedizione della richiesta tanto per posta elettronica o per raccomandata con ricevuto di ritorno;

(iii) termini e modalità di comunicazione dell'elenco dei candidati ammessi al test;

(iv) luogo e date di svolgimento del test, unitamente alle altre informazioni eventualmente necessarie;

(v) informazioni relative al contenuto, alle materie ed agli argomenti di riferimento nonché ai criteri di valutazione delle prove di cui ai paragrafi (ii) e (iii) del successivo punto 2.4.

2.4. Il test di ammissione prevede il sostenimento, da parte dei candidati ammessi, delle seguenti prove:

(i) Presentazione curriculum agonistico (FIS Biography), sulla scorta del quale saranno riconosciuti punti in base ai seguenti criteri:

- 3 punti (da aggiungere alla media ponderata della prova scritta e orale) per aver conseguito

un punteggio FIS inferiore ai 25 punti durante la carriera agonistica;

- 2 punti (da aggiungere alla media ponderata della prova scritta e orale) per aver conseguito un punteggio FIS inferiore ai 50 punti durante la carriera agonistica;

- 1 punto (da aggiungere alla media ponderata della prova scritta e orale) per aver conseguito un punteggio FIS inferiore ai 85 punti durante la carriera agonistica.

(ii) prova scritta di cultura generale e professionale sotto forma di questionario;

(iii) colloquio individuale.

Ai candidati residenti in Regioni a statuto speciale per le quali è normativamente previsto e garantito il bilinguismo, è concessa, previa richiesta in tal senso da parte dei medesimi unitamente alla domanda di ammissione, la facoltà di scegliere in quale lingua sostenere le prove di cui ai precedenti paragrafi (ii) e (iii).

La votazione finale del test di ammissione è attribuita sommando la media ponderata, espressa in trentesimi, delle valutazioni riportate in ciascuna prova d'esame e i punti risultanti dal curriculum agonistico, secondo i seguenti criteri:

- 40%, relativamente alla valutazione ottenuta per la prova di cui al precedente paragrafo (ii);
- 60%, relativamente alla valutazione ottenuta per la prova di cui al precedente paragrafo (iii);
- punti risultanti dal curriculum gare (3 punti, 2 punti, o 1 punto, da sommare alla media delle prove (ii) e (iii)).

La graduatoria di merito degli aventi diritto all'ammissione al corso di formazione per l'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Allenatore di II livello sarà stilata sulla base delle predette votazioni finali e pubblicata nel sito web della Federazione.

I risultati delle singole prove d'esame saranno comunicati unicamente agli interessati previa richiesta scritta. La prova scritta potrà essere visionata solo presso gli uffici della FISI alla presenza di un funzionario federale.

Sono ammessi al corso di formazione per l'ottenimento dell'Attestato di Allenatore di II livello i candidati che, come risultante dalla predetta graduatoria, abbiano raggiunto una votazione finale pari ad almeno 18/30 (diciotto trentesimi).

I candidati che risultassero impossibilitati a frequentare il corso di formazione al quale siano stati ammessi, potranno, previa richiesta corredata di circostanziata ed oggettiva evidenza di causa di impedimento dovuta a motivi familiari o di salute, essere ammessi a frequentare il corso di formazione unicamente dell'anno immediatamente successivo.

2.5. La commissione d'esame del test di ammissione è nominata dal Consiglio Federale su proposta della Commissione STF ed è formata da n° 5 componenti compreso il responsabile tecnico della STF o da un suo sostituto. Si compone di:

- responsabile tecnico STF (o suo sostituto);
- quattro esaminatori tecnici scelti tra i membri della STF/DASA.

2.6. Il corso di formazione per l'ottenimento dell'Attesto di Idoneità di Allenatore di II livello si compone di parti pratiche e/o teoriche. Il corso è articolato in uno o più moduli teorici e uno o più moduli pratici come di seguito riportato:

(i) Parte teorica: della durata minima di 5 giorni, consente il conseguimento di 8 CFF (per conoscenze). Prevede la trattazione generale e specifica delle conoscenze relative al profilo professionale;

(ii) Parte pratica: della durata minima di 7 giorni, consente il conseguimento di 12 CFF (dei quali 6 per conoscenze 6 per abilità) e si conclude con il sostenimento di prove di esame. Prevede la trattazione delle tematiche relative all'ambito sport specifico.

All'interno dei moduli del corso, potranno essere svolte ulteriori ore di formazione, rivolte all'attività professionale (quali, a titolo di esempio, approfondimenti relativi a discipline correlate, quali Ski Cross o altre).

I candidati che effettueranno periodi di assenza superiori al 10% della durata complessiva del corso, saranno esclusi dalla prosecuzione del corso di formazione ovvero, comunque, agli stessi sarà precluso il sostenimento delle prove d'esame.

Al termine del corso di formazione saranno effettuate le prove d'esame che verteranno su tutte le materie trattate durante il corso stesso.

Le prove di esame comprendono:

(i) prova pratica: analisi tecnica;
(ii) prova scritta sotto forma di questionario concernente tutte le materie e gli argomenti trattati nell'ambito del corso di formazione;
(iii) colloquio individuale che potrà comprendere domande concernenti tutte le materie e gliargomenti trattati nell'ambito del corso di formazione.

Ai candidati residenti in Regioni a statuto speciale per le quali è normativamente previsto e garantito il bilinguismo, viene concessa, previa richiesta da parte dei medesimi unitamente alla domanda di ammissione, l'opportunità di scegliere in quale lingua sostenere le prove di cui ai precedenti paragrafi (ii) e (iii).

La votazione finale ad esito delle predette prove di esame è la media, espressa in trentesimi, delle valutazioni riportate nelle specifiche prove d'esame, calcolata secondo i seguenti criteri di ponderazione:

- 40% relativamente alla prova di cui al precedente paragrafo (i);
- 20% relativamente alla prova di cui al precedente paragrafo (ii);
- 40% relativamente alla prova di cui al precedente paragrafo (iii).

La graduatoria di merito di coloro che hanno sostenuto le predette prove d'esame per l'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Allenatore di II livello sarà stilata sulla base delle predette votazioni finali e pubblicata nel sito web della Federazione, sezione STF.

I risultati delle singole prove d'esame saranno comunicati unicamente agli interessati previa richiesta scritta. La prova scritta potrà essere visionata solo presso gli uffici della Federazione alla presenza di un funzionario federale.

Hanno diritto all'ottenimento dell'Attestato di Allenatore di II livello coloro che in esito alle prove d'esame, come risultante dalla predetta graduatoria, abbiano raggiunto una votazione finale pari ad almeno 18/30 (diciotto trentesimi).

A coloro che abbiano superato l'esame finale e risultino esser stati classificati entro i primi 30 (trenta) del ranking mondiale di cui alle Liste FIS in almeno una delle cinque stagioni agonistiche che precedono il corso di formazione, verrà automaticamente riconosciuto l'Attestato di Idoneità di Allenatore di III Livello.

I candidati che non abbiano raggiunto la predetta votazione finale minima, avranno facoltà di ripetere le prove d'esame, non prima dell'anno successivo e comunque non oltre i due anni. La Commissione STF indicherà secondo quali termini, condizioni e modalità tali ripetizioni di esame potranno aver luogo.

2.7. La commissione d'esame del corso di formazione per l'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Allenatore

di II Livello è nominata dal Consiglio Federale su proposta della Commissione STF ed è formata da n° 5 componenti compreso il responsabile tecnico della STF o da un suo sostituto. Si compone di:

- responsabile tecnico STF (o suo sostituto);
- quattro esaminatori tecnici scelti tra i membri della STF/DASA.

3. Allenatore di III Livello

3.1. Hanno diritto all'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Allenatore di III Livello coloro che abbiano partecipato al corso di formazione di cui al successivo punto 3.6 e abbiano superato il relativo esame.

3.2. Accedono al corso di formazione di cui al successivo punto 3.6 i candidati che:

(i) abbiano compiuto, o compiano nell'anno in cui viene erogato il corso, il ventiquattresimo anno di età;

(ii) siano in possesso dell'Attestato di Allenatore di II Livello da almeno due anni;

(iii) siano in possesso di certificato medico di idoneità agonistica alla pratica dello sci alpino in corso di validità;

(iv) siano in regola con il tesseramento Federale per la stagione in corso alla data di presentazione della domanda di ammissione al corso di formazione;

(v) abbiano superato il test di ammissione di cui al successivo punto 3.4.

3.3. Il test di ammissione per l'accesso al corso di formazione di cui al successivo punto 3.4 si tiene nei giorni indicati dal bando pubblicato nel sito web della Federazione, sezione STF. Il bando può prevedere un numero massimo di candidati che possono accedere al corso e indica:

.

(i) la data di scadenza e la modalità di presentazione delle domande di ammissione da parte degli aventi diritto ai sensi di quanto specificato al precedente punto 3.2;

(ii) luogo e date di svolgimento del test, unitamente alle altre informazioni eventualmente necessarie;

(iii) informazioni relative al contenuto, alle materie ed agli argomenti di riferimento ed ai criteri di valutazione delle prove.

3.4. Il test di ammissione prevede le seguenti prove:

(i) analisi tecnica;

(ii) prova scritta di cultura generale e professionale sotto forma di questionario;

(iii) colloquio individuale.

Ai candidati residenti in Regioni a statuto speciale nelle quali è normativamente previsto e garantito il bilinguismo, viene concessa, previa richiesta da parte dei medesimi unitamente alla domanda di ammissione, la facoltà di scegliere in quale lingua sostenere le prove di cui ai precedenti paragrafi (ii) e (iii).

La prova pratica di cui al precedente punto (i) sarà valutata dai quattro esaminatori tecnici facenti parte della commissione d'esame di cui al successivo punto 3.5. Il voto ottenuto sarà la media dei giudizi espressi, da ciascuno dei predetti esaminatori, in trentesimi.

La votazione finale del test di ammissione è la media, espressa in trentesimi, delle valutazioni riportate nelle prove d'esame, calcolata secondo i seguenti criteri di ponderazione:

- 40% relativamente alla prova di cui al precedente paragrafo (i);
- 20% relativamente alla prova di cui al precedente paragrafo (ii);
- 40% relativamente alla prova di cui al precedente paragrafo (iii).

La graduatoria di merito degli aventi diritto all'ammissione al corso di formazione per l'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Allenatore di III livello sarà stilata sulla base delle predette votazioni finali.

I risultati delle singole prove d'esame saranno comunicati unicamente agli interessati previa richiesta scritta. La prova scritta potrà essere visionata solo presso gli uffici della Federazione alla presenza di un funzionario federale.

Sono ammessi al corso di formazione per l'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Allenatore di III livello coloro che in esito alle prove d'esame, come risultante dalla predetta graduatoria, abbiano raggiunto una votazione finale pari ad almeno 18/30 (diciotto trentesimi).

I candidati che risultassero impossibilitati a frequentare il corso di formazione al quale siano stati ammessi, potranno, previa richiesta corredata di circostanziata ed oggettiva evidenza di causa di impedimento dovuta a motivi familiari o di salute, essere ammessi a frequentare il corso di formazione unicamente dell'anno immediatamente successivo, anche in eccedenza al limite di cui al precedente capoverso.

Il Consiglio Federale, su proposta della Commissione STF, potrà valutare il riconoscimento della qualifica o di alcuni crediti formativi in base a percorsi formativi e/o esperienze precedenti non formali.

3.5. La commissione d'esame del test di ammissione è nominata dal Consiglio Federale su propostadella STF ed è formata da n° 5 componenti compreso il responsabile tecnico della STF o da un suo sostituto. Si compone di:

- responsabile tecnico STF (o suo sostituto);
- quattro esaminatori tecnici scelti tra i membri della STF/DASA.

3.6. Il corso di formazione per l'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Allenatore di III livello si compone di uno o più moduli teorici e di uno o più moduli pratici e consente il conseguimento, in relazione alla partecipazione ai moduli di seguito specificati, di un numero fino a 20 CFF (dei quali 14 per conoscenze e 6 per abilità).

Il corso è articolato come di seguito riportato:

(i) Parte teorica: della durata minima di 4 giorni, consente il conseguimento di 10 CFF (per conoscenze). Prevede la trattazione generale e specifica delle conoscenze relative al profilo professionale di alto livello;

(ii) Parte pratico-teorica I: della durata minima di 4 giorni, consente il conseguimento di 5 CFF (dei quali 3 per conoscenze 2 per abilità). Prevede la trattazione di tematiche relative all'ambito sport specifico in contesti nazionali e internazionali;

(iii) Parte pratico-teorica II: della durata minima di 8 giorni, consente il conseguimento di 5 CFF (dei quali 3 per conoscenze 2 per abilità). Prevede 4 giorni di affiancamento ad una o più squadre nazionali per le discipline tecniche e 4 giorni di affiancamento ad una o più squadre nazionali per le discipline veloci. I partecipanti al corso parteciperanno concretamente all'attività puntualizzando lo sviluppo degli elementi tecnici nelle varie discipline alpine e le metodiche di allenamento.

I candidati che effettueranno periodi di assenza superiori al 10% della durata complessiva del corso, saranno esclusi dalla prosecuzione del corso di formazione ovvero, agli stessi sarà precluso il sostenimento delle prove d'esame.

Al termine del corso di formazione saranno effettuate le prove d'esame che verteranno su tutte le materie

trattate durante il corso stesso. Le prove di esame comprendono:

(i) prova pratica: analisi tecnica;

(ii) prova scritta: sotto forma di questionario concernente tutte le materie e gli argomenti trattati nell'ambito del corso di formazione;

(iii) prova orale: discussione lavoro di gruppo e domande sulle materie trattate al corso.

Ai candidati residenti in Regioni a statuto speciale nelle quali è normativamente previsto e garantito il bilinguismo viene concessa, previa richiesta da parte dei medesimi unitamente alla domanda di ammissione, la facoltà di scegliere in quale lingua sostenere le prove di cui ai precedenti punti (i), (ii), e (iii).

La votazione finale ad esito delle predette prove di esame è la media, espressa in trentesimi, delle valutazioni riportate nelle specifiche prove d'esame, calcolata secondo i seguenti criteri di ponderazione:

- 40% relativamente alla prova di cui al precedente paragrafo (i);
- 20% relativamente alla prova di cui al precedente paragrafo (ii);
- 40% prova orale (iii).

La graduatoria di merito di coloro che hanno sostenuto le predette prove d'esame per l'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Allenatore di III Livello sarà stilata sulla base delle predette votazioni finali e pubblicata nel sito web della Federazione, sezione STF.

I risultati delle singole prove d'esame saranno comunicati unicamente agli interessati previa richiesta scritta. La prova scritta potrà essere visionata solo presso gli uffici della FISI alla presenza di un funzionario federale.

Hanno diritto all'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Allenatore di III Livello coloro che in esito alle prove d'esame, come risultante dalla predetta graduatoria, abbiano raggiunto una votazione finale pari ad almeno 18/30 (diciotto trentesimi).

I candidati che non abbiano raggiunto la predetta votazione finale minima, avranno facoltà di ripetere le prove d'esame ma non prima dell'anno successivo e comunque non oltre i due anni. La Commissione STF indicherà secondo quali termini, condizioni e modalità tali ripetizioni di esame potranno aver luogo.

Ai candidati che non abbiano raggiunto la predetta votazioni sarà comunque riconosciuta la frequenza al corso di aggiornamento ai fini dell'assolvimento dell'aggiornamento per il mantenimento della qualifica di Allenatore di II Livello.

3.7. La commissione d'esame del corso di formazione per l'ottenimento dell'Attestato di Allenatore di III Livello è nominata dalla STF ed è formata da n° 5 componenti compresoil responsabile tecnico della STF o da un suo sostituto. Si compone di:
- responsabile tecnico STF (o suo sostituto);
- quattro esaminatori tecnici scelti tra i membri della STF/DASA.

4. Riconoscimento idoneità per titoli esteri equipollenti

Compete alla Commissione STF l'esame dei titoli stranieri, in collaborazione con la Commissione Coscuma, ai fini della valutazione in ordine all'eventuale riconoscimento, a chi ne faccia domanda, della qualifica di Allenatore e del relativo livello di appartenenza. La Commissione STF controlla il programma di formazione relativamente alle materie trattate, le giornate di tirocinio effettuate ed alle rispettive ore di studio e, in caso di valutazione positiva, riconosce la qualifica di Allenatore solamente a seguito della partecipazione dell'interessato al corso di aggiornamento del livello al medesimo potenzialmente attribuito e subordinatamente alla dimostrazione, da parte dell'interessato, di essere regolarmente tesserato alla Federazione per la stagione in corso.